

AVV. SALVATORE DI VAIO

PIAZZA CARLO III N.42-80137 NAPOLI

TEL/FAX 081286207

CELL. 3475467066- MAIL salvatore-divaio@hotmail.it

TRIBUNALE DI GENOVA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

Per il sig. Marchesino Luigi nato a Marcianise (Ce) il 03/04/1989 (**C.F. MRCLGU89D03E932F**) ed ivi residente alla Via Nicola Gaglione n. 138, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Vaio (**CF DVISVT85M07F839T**) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto e che dichiara di avere i seguenti recapiti (**FAX 081286207, PEC salvatoredivaio@avvocatinapoli.legalmail.it**)

CONTRO

MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, C.F.80185250588, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;

NONCHE'

MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Genova alla Via Assarotti 38, C.F. 80152500106, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;

NONCHE'

MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio II Ambito



Territoriale di Genova, in persona del Dirigente p.t., con sede in Genova alla Via Assarotti n. 38, C.F. 80036490102, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;

FATTO

1. In data 30/10/2017 l'istante ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2019 per il personale ATA per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il profilo di assistente amministrativo, cuoco e collaboratore scolastico (**cfr. doc. 1**);
2. Nella sezione D1 della suddetta domanda, ha indicato il titolo di O.S.S. (operatore socio sanitario) conseguito presso il consorzio "SADRA" di Napoli in data 10/11/15 (cfr. sempre doc.1).
3. Al ricorrente, pertanto, veniva correttamente attribuito il punteggio di 8.25 come assistente amministrativo, 13.55 come collaboratore scolastico e 10.75 come cuoco (cfr.doc.2).
4. Il ricorrente, sulla scorta del punteggio riconosciuto, stipulava in data 02/10/18 un contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza 30/06/19, per il profilo di collaboratore scolastico col Dirigente scolastico dell'I.C. Sestri Levante (cfr.doc.3);
5. In data 28/01/19, in seguito alla ricezione di apposita richiesta, veniva confermata la validità del titolo di O.S.S. conseguito dal ricorrente (cfr.doc.4);
6. Sulla scorta di quanto innanzi detto, il Dirigente scolastico dell'I.C. Sestri Levante, con provvedimento del 19/02/19, convalidava i dati contenuti nella domanda di inclusione nelle graduatorie di III fascia (cfr.doc.5);
7. In seguito ad ulteriori controlli, tuttavia, in data 12/04/19 sarebbe pervenuta una comunicazione inerente il mancato conseguimento del suddetto titolo in base alla quale il



suddetto Dirigente scolastico, con provvedimento del 07/05/19 ha decretato la risoluzione del contratto a tempo determinato stipulato col ricorrente a decorrere dall'08/05/19, il mancato riconoscimento a livello giuridico del servizio prestato fino a tale data e l'esclusione dello stesso dalle graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico (cfr.doc.6).

Tanto premesso in fatto, l'istante ricorre all'On.le Autorità giudiziaria adita per impugnare il suddetto decreto stante la totale illegittimità dello stesso per i seguenti

MOTIVI

1) ILLEGITTIMA MANCATA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI O.S.S..

In via preliminare si eccepisce l'illegittima mancata valutazione del titolo di O.S.S. conseguito dal ricorrente.

Come si evince dall'attestato di qualifica professionale rilasciato allo stesso dal Consorzio Sadra, Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Campania con sede in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 60, infatti, il ricorrente ha legittimamente conseguito il titolo di O.S.S. in data 10/11/15, convalidato in data 02/12/15 dalla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 21/12/78, n. Registro rilascio attestati 7656 e n. Registro convalida Attestati 17707 (cfr.doc.7).

Al ricorrente, pertanto, spetta l'attribuzione del punteggio di 1.00 per il profilo di collaboratore scolastico in quanto ha conseguito il titolo di O.S.S. presso un Ente accreditato dalla Regione Campania che ha anche provveduto a convalidare l'attestato.

L'istante, infatti, non ha effettuato alcuna dichiarazione mendace né ha prodotto certificati o attestati falsi in quanto si è limitato ad indicare il conseguimento di un titolo, come risultante dall'attestato rilasciato da un Ente di formazione riconosciuto dalla Regione Campania e convalidato da quest'ultima.



Da quanto innanzi detto, pertanto, discende l'illegittimità della risoluzione del contratto e del mancato riconoscimento del servizio prestato a livello giuridico.

2) ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE DI III FASCIA PER IL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO.

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle doglianze sollevate in merito all'illegittima mancata valutazione del titolo di O.S.S. conseguito, si eccepisce l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalle graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico.

Come dimostrato mediante l'allegazione dell'attestato rilasciato dal Consorzio SADRA, Ente di formazione riconosciuto dalla Regione Campania e convalidato da quest'ultima, il ricorrente ha indicato il suddetto titolo in perfetta buona fede e, qualora dovesse accertarsi il mancato riconoscimento dello stesso da parte della Regione Campania per questioni burocratiche che non sono imputabili al ricorrente, è illegittima l'esclusione dalle graduatorie in quanto il provvedimento legittimo sarebbe stato quello di sottrarre il punteggio di 1.00 relativo al titolo di O.S.S. lasciando l'istante in graduatoria col punteggio di 12.55, in quanto trattasi di titolo non costituente requisito di ammissione.

Sul punto la Giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto la legittimità dei provvedimenti di esclusione solo nei casi di falsa dichiarazione o produzione di certificazione falsa in merito ai requisiti di ammissione (Cass. Civ. Sent. n. 13711/2015), mentre nel caso de quo si tratterebbe solo di un titolo che avrebbe permesso l'acquisizione di un punteggio maggiore ma non indispensabile ai fini dell'accesso alle graduatorie.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, ut supra rappresentato, domiciliato e difeso

RICORRE

All'Illustrissimo Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro affinché, fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415, II co. c.p.c., voglia accogliere le seguenti conclusioni



- Previa declaratoria di illegittimità del decreto emesso dal Dirigente scolastico dell'I.C. Sestri Levante, dichiarare illegittima la risoluzione del contratto a tempo determinato ed ordinare il riconoscimento giuridico del servizio prestato dal 02/10/18 all'08/05/19;
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta preliminare, ordinare il reintegro del ricorrente nelle graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico col punteggio di 12.55.
- Condannare il M.I.U.R., in persona del Ministro p.t. al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore che si dichiara anticipatario.

In merito al valore della controversia, ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che lo stesso è illimitato.

Offresi in comunicazione mediante deposito in cancelleria:

- 1) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2019 per il personale ATA per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il profilo di assistente amministrativo presentata in data 28/10/2017;
- 2) Graduatorie istituto personale A.T.A. III Fascia;
- 3) Contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 02/10/18, con scadenza 30/06/19, col Dirigente scolastico dell'I.C. Sestri Levante;
- 4) Dichiarazione di conferma della validità del titolo di O.S.S. del 28/01/19;
- 5) Provvedimento di convalida dei dati contenuti nella domanda del Dirigente scolastico dell'I.C. Sestri Levante del 19/02/19;
- 6) Decreto del Dirigente scolastico dell'I.C. Sestri Levante del 07/05/19;



- 7) Attestato di qualifica professionale del titolo di Operatore socio sanitario conseguito dal
ricorrente presso il Consorzio Sadra in data 10/11/15. Salvis juribus

Napoli, 02/07/2019

Avv. Salvatore Di Vaio

